



Regione Lombardia



Agenzia Regionale
per la Protezione dell'Ambiente
della Lombardia

Giunta Regionale
Direzione Generale Sanità

Data 07/08/2006

Protocollo H1 2006 0037229

Ai Direttori Generali
delle ASL della Regione Lombardia

Ai Direttori Sanitari
delle ASL della Regione Lombardia

Ai Direttori del
Dipartimento di Prevenzione Medico
delle ASL della Regione Lombardia

Ai Direttori dei
Dipartimenti Provinciali ARPA

LORO SEDI

Oggetto: protocollo operativo per la gestione delle segnalazioni di presenza d'amianto in edifici

Al fine di uniformare sul territorio regionale la gestione delle segnalazioni di presenza d'amianto, il Nucleo Amianto, istituito con Decreto del Direttore Generale Sanità n. 20018 del 29 dicembre 2005 e previsto dall'art. 8 della l.r. 29 settembre 2003 n.17 con il compito di monitorare il raggiungimento degli obiettivi del PRAL, ha proposto alla Direzione Generale Sanità e ad ARPA Lombardia uno schema di protocollo operativo.

L'elaborazione di tale schema di protocollo operativo è scaturita, principalmente, dalla necessità di meglio definire i ruoli e le responsabilità degli enti deputati al controllo nell'ambito della tematica "amianto".

Il DM 6 settembre 1994 "Cessazione dell'impiego dell'amianto" affida un ruolo prioritario al proprietario dell'edificio e/o al responsabile dell'attività che vi si conduce nell'aver attuato un programma di controllo e di manutenzione dei manufatti contenenti amianto nonché la responsabilità di valutarne il rischio.

Si allega pertanto, alla presente, lo schema di protocollo operativo per la gestione delle segnalazioni di presenza d'amianto elaborato a seguito della concertazione tra Direzione Generale Sanità e ARPA Lombardia.

In considerazione delle specificità territoriali e del ruolo attivo che dovrà essere svolto dai Comuni per assicurare il rispetto delle sopra citate disposizioni normative, si invita alla condivisione di percorsi comuni tra ASL, Dipartimenti Provinciali ARPA e Amministrazioni Comunali al fine di predisporre protocolli operativi condivisi che tengano conto delle diverse organizzazioni e situazioni locali.


Pertanto l'allegato schema di protocollo operativo rappresenta una traccia di lavoro per lo sviluppo di protocolli operativi locali ma omogenei nei principi sul territorio lombardo.

Con l'occasione si inviano i più cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Sanità
(Dr. Carlo Lucchina)



Il Direttore Generale
ARPA
(Dr. Giuseppe Zavaglio)



Protocollo per la gestione delle segnalazioni della presenza di amianto negli edifici

Premessa

A tutt'oggi non esiste l'obbligo di rimozione dei materiali contenenti amianto, almeno che non sia stata rivelata la pericolosità di dispersione delle fibre. Ai sensi del D.M. 6 Settembre 1994, il proprietario di un edificio e/o il responsabile dell'attività che vi si svolge, accertata la presenza di materiali contenenti amianto, è tenuto ad attuare un programma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al minimo l'esposizione degli occupanti.

Tale programma implica:

- designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto;
- tenere un'adeguata documentazione da cui risulti l'ubicazione dei materiali contenenti amianto. Sulle installazioni soggette a frequenti interventi manutentivi (ad esempio caldaia e tubazioni), dovranno essere poste avvertenze allo scopo di evitare che l'amianto venga inavvertitamente manomesso;
- garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, di interventi manutentivi ed in occasione di qualsiasi evento che possa causare manomissione dei materiali contenenti amianto.

A tal fine dovranno essere predisposte specifiche procedure per le attività di manutenzione e dovrà essere tenuta una documentazione verificabile;

- verificare periodicamente le condizioni per mantenere costantemente in sicurezza i materiali contenenti amianto e quindi prevenire il rilascio e la dispersione secondaria di fibre;
- intervenire correttamente quando si verifichi un rilascio;
- nel caso siano in opera materiali friabili provvedere a far ispezionare l'edificio almeno una volta all'anno, da personale in grado di valutare le condizioni dei materiali, redigendo un dettagliato rapporto corredato da documentazione fotografica. Copia del rapporto dovrà essere trasmessa all'ASL competente, la quale può prescrivere di effettuare un monitoraggio periodico delle fibre aerodisperse all'interno dell'edificio.

Protocollo per la gestione delle segnalazioni

Si propone il seguente protocollo per la gestione delle segnalazioni relative alla presenza di:

1. coperture in cemento amianto

a) In caso di segnalazione della presenza di materiale contenente amianto da parte di privati:

- la segnalazione deve essere fatta al Comune dove è stata riscontrata la presenza del materiale contenente amianto, che provvede alla richiesta degli adempimenti al proprietario o all'amministratore.
- Il Sindaco chiede al proprietario o all'amministratore dell'edificio, su cui vi è stata la segnalazione, di fornire la documentazione prevista dal D.M. 6 Settembre 1994 e le informazioni previste dall'Allegato 4 del Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL) approvato con D.G.R. 8/1526 del 22 dicembre 2005 e pubblicato sul BURL 2° suppl. straordinario 17 gennaio 2006. Unitamente alla documentazione e alle informazioni di cui sopra, dovrà inoltre essere allegata la valutazione del rischio secondo l'algoritmo regionale (Allegato 1). La documentazione, inoltre, dovrà essere sottoscritta da personale qualificato (quale ad es. tecnico con patentino regionale per l'amianto, Responsabile di servizio prevenzione e protezione, ingegnere civile, architetto, geometra).

- Qualora non esistesse alcuna documentazione il proprietario o l'amministratore dovrà attivare tutte le procedure descritte in precedenza e fornire il risultato della valutazione, tramite l'utilizzo dell'algoritmo regionale, all'ente richiedente.
- Il Sindaco una volta acquisita la risposta darà comunicazione all'ASL ai fini del censimento.
- Il proprietario del manufatto, ai sensi del D.M. 6 Settembre 1994, terrà monitorato lo stato di conservazione del materiale contenente amianto comunicando al Comune eventuali variazioni rispetto alla valutazione precedente.
- In casi particolari l'ASL, in collaborazione con l'ARPA secondo le modalità previste dal PRAL, potrà eseguire sopralluoghi e approfondimenti e proporre al Sindaco i provvedimenti necessari.
- Eventuali provvedimenti (ordinanza di trattamento e/o rimozione delle coperture) saranno assunti dal Sindaco sulla scorta delle valutazioni fornite dal proprietario e, nei casi particolari, sulla scorta delle valutazioni tecnico sanitarie fornite dall'ASL e da eventuali misure analitiche eseguite da ARPA.

b) Segnalazione di manomissione in atto:

- In caso di richiesta di intervento urgente per presunta manomissione e/o alterazione di manufatti contenenti amianto, sarà compito dell'ASL, qualora accertata la necessità di intervenire per salvaguardare la tutela della salute pubblica, attivare le verifiche del caso eventualmente coinvolgendo Comune, ARPA, Provincia per le rispettive competenze.

2. Coibentazioni e/o rivestimenti murari interni (sospetta presenza di amianto)

- Come al punto precedente la valutazione del rischio deve essere effettuata dal proprietario del materiale, il quale in dovrà avere piena consapevolezza del tipo di materiale presente.
- In casi particolari verrà richiesto l'intervento dell'ARPA solo per l'analisi delle fibre e/o di materiali e per effettuare indagini di possibile inquinamento in atto.

3. Amianto all'interno degli ambienti di lavoro

La segnalazione verrà gestita dal competente Servizio dell'ASL ai sensi del D.Lgs. 277/91. L'ARPA potrà essere coinvolta per i campionamenti e le analisi per la verifica quali-quantitativa.

4. Rifiuti abbandonati contenenti amianto

La segnalazione verrà gestita da Comune, ARPA e Provincia sulla base delle rispettive competenze.

Si allega di seguito l'algoritmo per la valutazione dello stato di degrado delle coperture in cemento amianto.



DECRETO DIREZIONE GENERALE SANITA' N. 13237 DEL 18/11/2008

Identificativo Atto n. 1182

Oggetto: **APPROVAZIONE DEL "PROTOCOLLO PER LA VALUTAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DELLE COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO" E CONTESTUALE ABROGAZIONE DELL'ALGORITMO PER LA VALUTAZIONE DELLE COPERTURE ESTERNE IN CEMENTO AMIANTO DI CUI ALLA D.G.R. N.VII/1439 DEL 4.10.2000**

IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE GENERALE SANITA'

PREMESSO che la Regione Lombardia è impegnata nella prevenzione sanitaria dei rischi legati alla esposizione delle fibre di amianto sia in ambienti aperti che in ambienti lavorativi e ha in particolare:

- sviluppato il ruolo di indirizzo e coordinamento delle attività di controllo delle ASL lombarde attraverso l'emanazione di specifiche linee guida al fine di fornire criteri e uniformità delle azioni di prevenzione sanitaria sul territorio lombardo;
- individuato l'obiettivo strategico, nell'ambito del Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL), approvato con d.g.r. 22 dicembre 2005, n. VIII/1526, la rimozione dell'amianto dal territorio lombardo entro il 2016;
- sviluppato strumenti per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture esterne in cemento amianto;

RICHIAMATA la d.g.r. n.VII/1439 del 4.10.2000 "Approvazione delle Linee guida relative alle modalità attuative degli obiettivi strategici e dei progetti speciali previsti dal progetto obiettivo – Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro in Regione Lombardia 1998-2000" contenente, tra l'altro, l'algoritmo per la valutazione delle coperture esterne in cemento amianto;

RICHIAMATI i d.d.g. n. 20018 del 29/12/2005 e n. 1669 del 10/02/2007 di costituzione del Gruppo di Lavoro Nucleo Amianto, ai sensi dell'art. 8 della l.r. 17/2003, con il compito di sovrintendere e monitorare la realizzazione delle azioni previste dal PRAL cui hanno partecipato anche le DD.GG. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile e Qualità dell'Ambiente;

VALUTATA la necessità da parte del gruppo di lavoro Nucleo Amianto di aggiornare l'algoritmo sopracitato in quanto non più coerente con l'obiettivo strategico del Piano Regionale Amianto di rimozione dell'amianto dal territorio lombardo entro il 2016, di non semplice utilizzo e non sufficientemente discriminante lo stato di degrado delle coperture di cemento amianto;

RICHIAMATA la d.g.r. 17 marzo 2008, n. VI/36262 con cui sono state approvate le "Linee guida per la gestione del rischio amianto" che demanda al Direttore Generale Sanità, con proprio atto, l'approvazione dell'aggiornamento della citata procedura;

DATO ATTO che il Gruppo di lavoro Nucleo Amianto in data 8 ottobre 2008 in seduta plenaria ha approvato il Protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto;

DATO ATTO altresì, che il Protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, risponde alle citate esigenze e sostituisce integralmente l'algoritmo per la valutazione delle coperture esterne in cemento amianto di cui alla d.g.r. 4 ottobre 2000 n.VII/1439;

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81" Attuazione dell'art.1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTO il DPEFR 2008-2010 che specifica gli obiettivi operativi 5.1.3.2 Individuazione e applicazione degli interventi di prevenzione ritenuti più efficaci per la riduzione degli infortuni sul lavoro e il miglioramento della sicurezza negli ambienti di vita e 5.1.3.3 Attuazione di progetti di semplificazione e sburocratizzazione in materia di sanità pubblica e veterinaria;

VISTA la legge regionale 2 aprile 2007, n. 8 “Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio collegate. Collegato” che avvia la revisione delle attività di prevenzione sulla base dell’evidenza scientifica, sull’efficacia e sulla semplificazione dell’azione amministrativa e sulla razionalizzazione del sistema sanitario regionale;

VISTO il PRS dell’VIII legislatura che individua l’asse 5.1.3. “Prevenzione”;

RICHIAMATA la d.g.r. 22 dicembre 2005, n. VIII/1526 “Approvazione del Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL) di cui alla legge regionale 29 settembre 2003 n.17”;

VISTA la legge regionale 29 settembre 2003, n.17 “ Norme per il risanamento dell’ambiente, bonifica e smaltimento dell’amianto”;

VISTO il D.M. 6 settembre 1994 “Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 3, e dell’art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto”;

RITENUTO infine di disporre la pubblicazione del presente atto, completo del proprio allegato, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Sanità www.sanita.regione.lombardia.it;

VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione del personale” nonché i provvedimenti organizzativi dall’VIII legislatura;

DECRETA

1. di approvare il Protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto di cui all’allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che sostituisce l’algoritmo per la valutazione delle coperture esterne in cemento amianto di cui alla d.g.r. n.VII/1439 del 4.10.2000;
2. di pubblicare il presente atto, completo del proprio allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Sanità www.sanita.regione.lombardia.it.

IL DIRETTORE GENERALE SANITÀ

Carlo Lucchina

ALLEGATO A

PROTOCOLLO PER LA VALUTAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DELLE COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO

Il presente protocollo ha lo scopo di fornire uno strumento operativo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto ed è utile al fine di indirizzare le conseguenti azioni di monitoraggio e/o di bonifica che sono a carico del proprietario dell'immobile e/o del responsabile dell'attività che vi svolge.

La valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto è effettuata tramite l'applicazione dell'Indice di Degrado (I.D.) ed è condotta attraverso l'ispezione del manufatto.

Se il manufatto presenta una superficie danneggiata – ovvero quando sono presenti danni evidenti ed indiscutibili come ad esempio crepe, fessure evidenti e rotture – in misura superiore al 10% della sua estensione, si procede alla bonifica come indicato dal D.M. 6 Settembre 1994, privilegiando l'intervento di rimozione.

Se il danno è meno evidente e la superficie della copertura in cemento-amianto appare integra all'ispezione visiva, è necessario quantificare lo stato di conservazione attraverso l'applicazione dell'Indice di Degrado.

Il risultato dell'applicazione dell'I.D. è un valore numerico a cui corrispondono azioni conseguenti che il proprietario dell'immobile e/o il responsabile dell'attività che vi si svolge, dovrà attuare.

Qualora il risultato dell'Indice di Degrado produca un valore che non prevede la rimozione della copertura entro i dodici mesi, il proprietario dell'immobile e/o il responsabile dell'attività che vi si svolge, ai sensi del D.M. 6 Settembre 1994 dovrà comunque:

- designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto;
- tenere un'adeguata documentazione da cui risulti l'ubicazione dei materiali contenenti amianto;
- garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi di manutentivi e in occasione di ogni evento che possa causare un disturbo ai materiali contenenti amianto;
- fornire una corretta informazione agli occupanti dell'edificio sulla presenza di amianto nello stabile.

INDICE DI DEGRADO PER LA VALUTAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DELLE COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO (I.D.)

A) GRADO DI CONSISTENZA DEL MATERIALE (da valutare con tempo asciutto, utilizzando una pinza da meccanici o attrezzo simile) si dà valore:

- 1 se un angolo flessibile con una pinza si rompe nettamente con suono secco
- 2 se la rottura è facile, sfrangiata, con un suono sordo

B) PRESENZA DI FESSURAZIONI / SFALDAMENTI/ CREPE, si dà valore:

- 0 se assenti
- 2 se rare
- 3 se numerose

C) PRESENZA DI STALATTITI AI PUNTI DI GOCCIOLAMENTO, si dà valore:

- 0 se assenti
- 3 se presenti

D) FRIABILITÀ / SGRETOLAMENTO, si dà valore:

- 1 se i fasci di fibre sono inglobati completamente
- 2 se i fasci di fibre sono inglobati solo parzialmente
- 3 se i fasci di fibre sono facilmente asportabili

E) VENTILAZIONE, si dà valore

- 1 la copertura **non si trova** in prossimità di bocchette di ventilazione o flussi d'aria
- 2 la copertura **si trova** in prossimità di bocchette di ventilazione o flussi d'aria

F) LUOGO DI VITA / LAVORO , si dà valore

- 1 copertura **non visibile** dal sotto (presenza di controsoffitto e/o soletta)
- 2 copertura **a vista** dall'interno

G) DISTANZA DA FINESTRE/BALCONI/TERRAZZE, si dà valore

- 1 se la copertura è distante più di 5 m. da finestre/terrazze/balconi
- 2 se vi sono finestre/terrazze/balconi prospicienti ed attigue

H) AREE SENSIBILI, si dà valore

- 1 assenza, nel raggio di 300 m, di aree scolastiche/luoghi di cura
- 3 vicinanza ad aree scolastiche/luoghi di cura

I) VETUSTA' (in anni) fattore moltiplicatore, si dà valore

- 2 se la copertura è stata installata dopo il 1990
- 3 se la copertura è stata installata tra il 1980 e il 1990
- 4 se la copertura è installata prima del 1980

Nel caso sia difficoltoso risalire alla vetustà della copertura in cemento amianto si farà riferimento alla data di realizzazione dell'edificio.

$$I.D. = (A+B+C+D+E+F+G+H) \times I \text{ (vetustà)}$$

RISULTATO:

- | | |
|---|---|
| 1) I.D. INFERIORE O UGUALE A 25: | Nessun intervento di bonifica.
E' prevista la rivalutazione dell'indice di degrado con frequenza biennale; |
| 2) I.D. COMPRESO TRA 25 e 44: | Esecuzione della bonifica* entro 3 anni ; |
| 3) I.D. UGUALE O MAGGIORE A 45 : | Rimozione della copertura entro i successivi 12 mesi ; |

LEGENDA:

* I metodi di **bonifica** previsti dalla normativa sono la **sovracopertura, l'incapsulamento e la rimozione.**

La sovracopertura consiste in un intervento di confinamento che si ottiene installando una nuova copertura al di sopra di quella in amianto-cemento che viene lasciata in sede quando la struttura portante sia idonea a sopportare un carico permanente aggiuntivo. Per ricorrere a tale tipo di bonifica, il costruttore o il committente devono fornire il calcolo delle portate dei sovraccarichi accidentali previsti dalla nuova struttura.

L'incapsulamento prevede l'utilizzo di prodotti ricoprenti la copertura in cemento-amianto; preliminarmente all'applicazione di tali prodotti si rende necessario un trattamento della superficie del materiale, al fine di pulirla e garantire l'adesione del prodotto incapsulante.

Il trattamento finale dovrà essere certificato dall'impresa esecutrice.

Tale intervento non desime il committente dall'obbligo di verificarne lo stato di conservazione.

La rimozione prevede un intervento di asportazione totale della copertura in cemento amianto e sua sostituzione con altra copertura.